



Circolare fax/web per i soci del Consorzio GestCooper e per le imprese aderenti alla Federazione delle Cooperative Agricole ed Agroalimentari del Piemonte

Gest Cooper Informa

Circolare informativa n° 14 - Torino, 30 Marzo 2018

CALCOLO DEL CONTRIBUTO DEL 3% AI FONDI MUTUALISTICI

In sede di formazione del bilancio e di successiva destinazione del risultato d'esercizio, è necessario definire un corretto stanziamento delle imposte sul reddito e del contributo del 3% da destinare ai Fondi mutualistici di cui alla Legge 59/1992. L'esatta modalità di calcolo del contributo del 3% ai Fondi mutualistici, è stata definita dal Ministero del Lavoro nella Circolare n. 12/1995 e, soprattutto, nella Circolare n. 96 del 22/07/1998, nella quale è stato affermato che "Il calcolo del contributo dovrà essere effettuato direttamente dalle società cooperative sulla base di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 11 della legge 59 e, per la generalità di esse, sull'intero ammontare dell'utile di esercizio, comprensivo delle quote che si intendono destinare a riserve ordinarie e ad altre riserve straordinarie inclusa quella costituita ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 904/77". Ha inoltre precisato che "i casi di esclusione dalla base di calcolo sono: la quota di utile determinata ai sensi dell'art. 2423 e seguenti del cod. civ. destinata alla copertura di perdite relative ad esercizi pregressi, qualora non esistano da utilizzare riserve a qualsiasi titolo accantonate". Le cooperative hanno le due scelte, di seguito illustrate, per la copertura delle perdite civilistiche pregresse, per entrambe le quali si pone comunque l'esigenza, a fine esercizio, di verificare se le riserve esistenti in bilancio (ed utilizzabili a copertura perdite) siano sufficienti a coprire le perdite civilistiche pregresse, sia al fine di poter operare correttamente il calcolo del contributo del 3% dovuto ai Fondi mutualistici, sia al fine di poter determinare le imposte dell'esercizio: - doppio passaggio: la cooperativa può optare per la presente soluzione, destinando quindi l'utile d'esercizio prima a riserve indivisibili, e utilizzando poi queste a copertura delle perdite, sarà obbligata al pagamento del contributo del 3% ai Fondi mutualistici.—passaggio unico: nell'assemblea dei soci, convocata per l'approvazione del bilancio, viene deliberata la diretta destinazione dell'utile residuo (dopo la destinazione a riserva legale) a copertura, totale o parziale, delle perdite civilistiche pregresse.

INCENTIVI OCCUPAZIONE 2018 - GIOVANI - NEET - MEZZOGIORNO.

Anche nel 2018, come lo scorso anno la Legge di Bilancio prevede il "Bonus occupazionali", la messa a disposizione di un incentivo strutturale a vantaggio di tutti i datori di lavoro,

compresi quelli del settore agricolo, che assumano o abbiano assunto giovani under 30 a partire dal 1° gennaio 2018. Solo per l'anno corrente l'incentivo è esteso alle assunzioni di under 35. Detto bonus, fruibile anche per l'assunzione di un nuovo giovane SOCIO-LAVORATORE, è pari ad una riduzione contributiva del 50% praticabile per 3 anni dalla data di assunzione fino ad un massimo di 3 mila € annui da riparametrare/applicare su base mensile. Premi e contributi INAIL sono da pagare comunque non essendo ricompresi nello sgravio. la circolare n. 40 l'INPS detta le istruzioni per fruire a conguaglio dello sgravio, indicando semplicemente i relativi codici utilizzabili nelle prossime denunce contributive (Uniemens per la generalità dei datori di lavoro, Dmag per i datori di lavoro agricolo). Mentre in agricoltura non si pongono problemi sulla gestione del pregresso (la dichiarazione è infatti relativa a tutto il primo trimestre 2018), per il sistema Uniemens i datori di lavoro dovranno eventualmente recuperare lo sgravio riconducibile a gennaio/febbraio 2018 unicamente nei prossimi 3 flussi - marzo/aprile/maggio 2018.

PSR 2014/2020 MISURA 3.1 – SOSTEGNO ALLA NUOVA ADESIONE A REGIMI DI QUALITÀ

L'operazione sostiene gli agricoltori e loro associazioni che partecipano per la prima volta, dopo la presentazione della domanda di aiuto, ad almeno un regime di qualità per un massimo di cinque anni consecutivi a partire da quello di prima partecipazione. Il contributo concesso è pari al 100% delle spese sostenute per i costi di certificazione sostenuti nell'anno 2018 dopo la presentazione della domanda, e varia da un minimo di € 40,00 ad un massimo di € 3.000,00. Scadenza per la presentazione delle domande: 31 maggio 2018. Per i beneficiari delle precedenti domande 2016 e/o 2017 si ricorda che la domanda di pagamento relativa ai costi di certificazione sostenuti per l'anno 2017 deve pervenire alla Regione entro e non oltre il 31/05/2018 con procedura informatizzata, mediante il portale SIAP nelle medesime modalità delle precedenti domande, corredata della documentazione necessaria.

BUONA PASQUA 2018



FEASR



Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte – Misura 1 - Operazione 1.2.1 - Azione 1: Attività dimostrative e di informazione in campo agricolo

